



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2023, proposto da Massimiliano Sansonetti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Commissione Interministeriale RIPAM, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Fabio Stefano Pellegrini, Laura Rubeo, Rita Allegrini, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

*i)* della determinazione dirigenziale prot. n.GB/97317/2022 del 16.12.2022, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, bandito da Roma Capitale per il conferimento di complessivi n.42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui n.10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico – Codice Concorso CUDT/RM, che ha visto collocato l'Arch. Sansonetti tra gli idonei non vincitori con un punteggio complessivo di 42,00;

*ii)* dell'art.6 del bando di concorso per esami, per il conferimento di complessivi n.42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui n.10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico – Codice Concorso CUDT/RM, indetto con determinazione dirigenziale n.1302 del 7 agosto 2020;

*iii)* del Verbale n.3 della Commissione esaminatrice, relativo alla seduta del 6.9.2022, in cui il Presidente fa presente che per il quesito n.3 della prova scritta possono essere ritenute corrette sia la risposta indicata con la lettera "B" che la risposta indicata con la lettera "C", nonché dei successivi Verbali nn.4 e 8 di attribuzione dei punteggi nei confronti dei candidati partecipanti alla procedura;

*iv)* del Verbale del 17.1.2023 con il quale la Commissione esaminatrice ha esaminato e rigettato l'istanza di rettifica proposta dall'Arch. Sansonetti (prot. n.GB95747 del 12.12.2022), confermando l'attribuzione del punteggio pari a "0,00" per il quesito n.3 della prova scritta del concorso per cui oggi è causa, comunicata con nota prot. n.GB/7701 del 3.2.2023;

*v)* nonché di ogni atto presupposto e/o connesso, conseguente, successivo ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il presente gravame, parte ricorrente impugna la graduatoria in epigrafe per esservi collocato tra gli idonei non vincitori, in particolare contestando l'attribuzione di un punteggio pari a "0" per il quesito n. 3) della prova scritta, in relazione al quale egli aveva opzionato la risposta di cui alla lettera B), tra le quattro alternative di soluzione offerte in sede di prova scritta, accompagnandola da apposito "commento";

Ritenuto che:

- l'eccezione di tardività del gravame, formulata in atti da Roma Capitale, non appare meritevole di positiva valutazione, atteso che l'avviso dell'esito della prova scritta pubblicato in data 16 novembre 2022 non aveva determinato alcun arresto procedimentale per il ricorrente, avendo egli conseguito la sufficienza di 21/30 e quindi l'ammissione alla prova orale, con la conseguenza che la reale lesività dell'esito valutativo della prova scritta si è disvelata soltanto più tardi, con la successiva pubblicazione della graduatoria finale di merito, nella quale il ricorrente risulta inserito (anche a causa del punteggio della prova scritta) tra gli idonei non vincitori;

- ad un primo sommario esame proprio di questa fase, l'istanza cautelare appare assistita dal prescritto requisito del *fumus boni iuris*, non rivelandosi l'operato della Commissione esaminatrice coerente con i seguenti criteri di valutazione dalla stessa fissati nel verbale n. 3 del 6 settembre 2022, ove si legge che: a) in caso di risposta esatta al candidato spetta un punteggio ricompreso tra 0,50 e 5 ("1. mancata o erronea risposta: 0,00 2. risposta esatta con commento mancante: 0,50 3. risposta esatta con commento non adeguato: 1,25 4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato: 2,50 5. risposta esatta con commento adeguato: 3,50 6.

*risposta esatta con commento più che adeguato: 4,25 7. risposta esatta con commento ottimo: 5,00”); b) “per il quesito n. 3) le risposte corrette possono essere sia la lettera B) che la lettera C) sulla base delle premesse e delle considerazioni illustrate dal candidato”;*

- la mancata attribuzione di qualsivoglia punteggio al ricorrente per la risposta dallo stesso fornita al quesito n. 3) sia in contrasto con i richiamati criteri di valutazione;
- quanto al requisito del *periculum in mora*, l’interesse del candidato alla rivalutazione della propria prova scritta sia meritevole di tutela;
- che, quindi, l’istanza cautelare sia meritevole di accoglimento ai soli fini di ordinare all’amministrazione capitolina di procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame della prova scritta del candidato;

Rilevato che:

- sussistono i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, primo comma, c.p.a.;
- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito di cui alla determinazione dirigenziale prot. n.GB/97317/2022 del 16.12.2022, in relazione al concorso pubblico, per esami, bandito da Roma Capitale per il conferimento di complessivi n.42 posti per l’accesso ai profili dirigenziali, di cui n.10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico – Codice Concorso CUDT/RM;
- per l’elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;
- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:
  - (i) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
  - (ii) il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

- (iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
  - (iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
  - (v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;
  - (vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;
  - (vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;
- Roma Capitale dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;
  - Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
  - la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
  - la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;
- Ritenuto, infine, di rinviare la causa alla camera di consiglio del 10 maggio 2023

nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, nonché di rimandare alla definizione del merito ogni statuizione sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di un riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, della prova scritta del ricorrente;
- dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami nei modi e termini indicati in parte motiva.
- rinvia alla camera di consiglio del 10 maggio 2023.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Michele Tecchia**

**IL PRESIDENTE**

**Eleonora Monica**

**IL SEGRETARIO**